



# Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO adottata con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

Numero 1 del 21-01-2019

**Oggetto: PROROGA TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA  
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Capodici dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Palazzolo dott. Francesco  
con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

### **VISTI:**

- il D.Lgs n. 507 del 15-11-1993, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in base al quale i Comuni possono, con Regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

**RICHIAMATO** l'atto di C.C. n. 21 del 30.05.2015 con il quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni;

**VISTO** che il sopracitato Decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

**CONSIDERATO** che con determinazione del Responsabile del servizio affari generali – tributi n. 20 in data 27/12/2017 è stata aggiudicata definitivamente la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2018-31.12.2020 alla ditta ICA srl;

**VISTA** la recente Sentenza n. 15 del 30.01.2018 della Corte Costituzionale, che ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739 della legge n. 208 del 2015, il quale dispone che: “ L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 luglio 2000, n.12, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma7, del decreto-legge n. 83 del 2012”. Questa situazione ha causato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno. Il comma 739, oggetto della recente sentenza della Consulta, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni anche nei casi – generalizzati – di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge. Si ritiene, che anche alla luce della sentenza sopra indicata, i Comuni possano legittimamente applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 ( data di entrata in vigore della norma di abolizione), confermati tacitamente o espressamente anche per gli anni successivi. Si deve quindi ritenere che il comma 739 sia intervenuto quale norma di salvaguardia, a fronte dell'abrogazione intervenuta con il DL n. 83 del 2012 e sia pertanto equiparabile a quelle misure che più recentemente, nel disporre il blocco dei tributi comunali, hanno cristallizzato le scelte compiute ad una determinata data e che , per tale motivo, non hanno reso necessari contributi statali compensativi;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per l'obiettivo incertezza creatasi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, di differire la scadenza del pagamento annuale per l'anno 2019 della Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dal 31.01.2019 al 31.03.2019;

**CONSIDERATO** che il differimento del termine di pagamento della Imposta comunale di pubblicità non muta gli equilibri di bilancio;

**DATO ATTO**, che ai sensi della Circolare n. 01 del 05.02.2001 del Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, il differimento dei termini di versamento, di cui al presente atto deliberativo, verrà adeguatamente diffuso con pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso ai contribuenti, al fine di consentire nei termini il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;

**VISTI** i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area “Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e C.E.D.”;
- favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area “Bilancio, Contabilità e Personale”;

## **DELIBERA**

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni descritte in premessa, che per l'anno 2019, il termine per il versamento della Imposta Comunale sulla Pubblicità è prorogato al 31.03.2019;

2. **DI DARE ATTO** che tale differimento del termine di versamento della imposta sulla pubblicità verrà adeguatamente diffuso con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Canneto sull'Oglio di apposito avviso;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL COMMISSARIO**  
F.to Palazzolo dott. Francesco

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Capodici dott. Giuseppe

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **11-03-2019** (Registro pubblicazione n. 198) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Barcellari Nicla

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Capodici dott. Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **21-03-2019**.

Canneto sull'Oglio, 22-03-2019

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Barcellari Nicla

---

**PARERI**

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

**Favorevole**  
**di Regolarità TECNICA**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Burato Antonella

**Favorevole**  
**di Regolarità CONTABILE**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Arienti Maria Pia

---

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.  
Canneto sull'Oglio, 11-03-2019

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
Barcellari Nicla